



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXX ciclo.
Scadenza presentazione domande: 22 agosto 2014.

D.R. n. 989 del 25.06.2014

IL RETTORE

- Vista la Legge 13.08.1984, n. 476, pubblicata sulla G.U. n. 229 del 21.08.1984, sulle norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge 30.11.1989, n. 398, pubblicata sulla G.U. n. 291 del 14.12.1989 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 4 della Legge 03.07.1998, n. 210, pubblicata sulla G.U. n. 155 del 06.07.1998, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2001, contenente le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.04.2001, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26.07.2001, relativo all'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- Visto il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. n. 228 del 25.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.M. 23.10.2003, n. 198 recante "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" ed in particolare l'art. 3, come modificato dai DD.MM. 09.08.2004 e 03.11.2005;
- Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 26.11.2004, contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto il Decreto Ministeriale 18.06.2008 con il quale l'importo minimo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è stato fissato in Euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14.01.2011 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. 490 del 7.12.2011, pubblicato su G.U. Serie generale n. 290 del 14.12.2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 2900 del 12.02.2014, con la quale sono state assegnate 21 borse aggiuntive di dottorato di ricerca per il XXX ciclo;
- Visto il Decreto Ministeriale 08.02.2013, n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06.05.2013, con cui è stato emanato il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- Vista la nota del MIUR avente ad oggetto "Linee di indirizzo per l'avvio dei dottorati di ricerca a.a. 2013/2014" del 22.05.2013;
- Visto il Decreto Rettorale n. 347 del 05.06.2013, recante il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, e successive modifiche e integrazioni;
- Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca - XXX ciclo - con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova presentate dai Dipartimenti e dalle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto;
- Vista le delibere del Senato Accademico nelle sedute del 15.04.2014, 12.05.2014 e del 10.06.2014;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 16.04.2014 e del 11.06.2014;
- Considerato che ai sensi della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 10475 del 16.4.2014 il termine la valutazione delle proposte di accreditamento presentate dalle Università entro la scadenza del 22.5.2014 ai fini del successivo accreditamento da parte del Ministero è il 22 luglio 2014;
- Vista la convenzione per l'istituzione del corso di dottorato in "Bioingegneria e robotica" in convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari, stipulata in data 30.07.2013;
- Vista la convenzione per l'istituzione del corso di dottorato in "Digital humanities. Tecnologie digitali, arti, lingue, culture e comunicazione", stipulata in data 17.06.2014;
- Vista la convenzione con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per l'istituzione dei corsi di dottorato in "Bioingegneria e robotica", "Neuroscienze", "Scienze e tecnologie della chimica dei materiali" e "Scienze e tecnologie per l'ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni", stipulata in data 25.6.2014 ;
- Viste le convenzioni stipulate con Enti esterni per il finanziamento di borse di studio;
- Viste le delibere dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Genova per il finanziamento di borse di studio;

DECRETA

Art. 1 - Attivazione

1. E' indetto pubblico concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XXX Ciclo – di durata triennale con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova, riportati nell'**allegato A**.
2. Il concorso si svolgerà secondo una delle seguenti modalità, indicate per ciascun corso nell'**allegato A**:
 - per titoli;
 - per titoli ed esame;
 - per titoli e colloquio.
3. Ai sensi del presente bando si intendono per "titoli" le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere di referenza, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli rispettivamente di cui all'art. 3, commi 2 lett. d), 3 e 4.
4. Per ciascun corso nell'allegato A sono indicati:
 - il Coordinatore del corso;
 - il Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca;
 - il numero dei posti ed il numero delle borse di studio con la precisazione dell'importo e dei soggetti finanziatori, anche in relazione ai singoli curricula, se previsti;
 - gli eventuali posti in soprannumero in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all'estero;
 - l'importo della seconda rata relativa ai contributi per l'accesso e la frequenza del corso, per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio;
 - la denominazione dei soggetti convenzionati, nel caso di dottorati istituiti in convenzione con altre Università e/o con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
 - l'eventuale rilascio di titolo doppio e/o congiunto, nel caso di dottorati in consorzio o convenzione con altre Università;
 - le informazioni concernenti il calendario, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove e i temi di ricerca per ciascun corso o curriculum di corso.
5. Il numero delle borse di studio può essere aumentato sulla base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi entro il termine di scadenza del bando.
6. L'aumento del numero delle borse può determinare l'incremento del numero dei dottorandi iscrivibili. Sono esclusi dal computo i posti soprannumerari di cui al comma 3 dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca.
7. Le informazioni, relative ai corsi attivati, l'eventuale incremento nel numero delle borse/posti, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 nonché il calendario delle prove, pubblicate nell'allegato A del presente bando, possono essere eventualmente aggiornate/rettificate, fino a 15 gg. prima dell'inizio delle prove, mediante diffusione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina:
<http://www.studenti.unige.it/post laurea/dottorati/>.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla scadenza del bando, di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Sono ammessi con riserva coloro che conseguano la laurea successivamente alla scadenza del bando, purché ne siano in possesso entro il termine perentorio del 31 ottobre 2014.
2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l'interessato deve chiederne l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:
 - a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
 - b) "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
3. Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
4. Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile. L'eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la "dichiarazione di valore" siano presentate entro il termine previsto per l'iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi.
5. Il rilascio della suddetta documentazione e dell'eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 7802 del 24 marzo 2014 (Norme per l'accesso degli studenti stranieri per l'a.a. 2014-15, disponibile all'indirizzo <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri>).

Art. 3 - Domanda di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all'indirizzo <http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato>, **entro le ore 12.00 (ora italiana) del 22 agosto 2014** (termine di scadenza del bando).
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.
Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, che il candidato deve stampare e presentare, debitamente sottoscritta, al momento dell'eventuale ammissione al corso.
2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:
 - a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata

in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;

- b) la denominazione del corso di dottorato, e, se previsto, del curriculum ed eventuale tema di ricerca per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso di ammissione. Il candidato può presentare domanda per partecipare alle procedure selettive relative a non più di **due curricula** dello stesso corso. **Si precisa che deve essere inserita una distinta domanda per ogni corso e/o curriculum prescelto. Le domande presentate dopo le ore 12.00 del 22 agosto 2014 non saranno prese in considerazione.**
- c) la cittadinanza;
- d) tipo e denominazione della laurea posseduta con l'indicazione della data, della votazione e dell'Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'Università straniera nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure l'istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 2. Qualora il candidato consegua la laurea successivamente alla scadenza del bando, purché ne sia in possesso entro il termine perentorio del **31 ottobre 2014**, è ammesso con riserva e dovrà, **a pena di esclusione**, perfezionare la propria domanda di iscrizione mediante autocertificazione del titolo conseguito da presentare al Servizio Alta Formazione, a mezzo fax al seguente numero 010/2099539 con allegata copia di valido documento di identità, **entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre p.v. (non fa fede il timbro postale di spedizione)**;
- e) (solo per i concorsi che prevedono un colloquio) la lingua straniera della quale si vuole dare prova di conoscenza durante il colloquio;
- f) (solo per cittadini stranieri per i concorsi che prevedono un colloquio) il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- g) (solo per i concorsi per titoli) il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- h) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

3. Alla domanda devono essere allegati, mediante la procedura on-line:

- a) documento di identità in corso di validità e fronte/retro in caso di carta d'identità o patente di guida;
- b) *curriculum vitae et studiorum* del candidato. Nel predetto *curriculum* possono essere incluse tutte le informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale è presentata domanda. Queste informazioni, a titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di ricerca e/o lavorative pregresse, gli eventuali altri titoli in possesso (inclusi quelli di studio), le certificazioni, le pubblicazioni, i brevetti, ecc.;
- c) un progetto di ricerca concernente una o più tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come riportate nell'allegato A (dieci pagine al massimo);
- d) un documento contenente il titolo della tesi e una sintetica descrizione di quest'ultima nonché un'elencazione degli esami sostenuti, della loro votazione e, se possibile, una breve descrizione dei relativi programmi;
- e) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine;
- f) i candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al Coordinatore del corso di dottorato all'indirizzo indicato nell'allegato A. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.
- g) autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all'autenticità dei documenti allegati alla domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato, datato e **sottoscritto**, tramite firma autografa o firma digitale certificata, dall'interessato e allegato attraverso la procedura on-line.

4. Si rinvia all'allegato A per informazioni su ulteriori documenti da presentare richiesti dai singoli corsi o curricula.

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.

5. I documenti di cui al precedente comma 3 potranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese. Per la possibilità di presentare i documenti in una lingua diversa dalle predette si rimanda all'allegato A.

6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione saranno sottoscritte nel documento di cui al comma 3, punto g) e avranno altresì valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate.

L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.

7. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

8. **L'Università si riserva di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando.**

Art. 4 – Procedure di ammissione

1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è intesa ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica ed è effettuata da ciascuna Commissione giudicatrice secondo le seguenti modalità:

a) nei concorsi per titoli, la Commissione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneità;

b) nei concorsi per titoli e colloquio, la valutazione dei titoli deve essere compiuta dalla Commissione ai sensi del punto a).

Prima del colloquio sarà affissa, presso il Dipartimento/struttura di ricerca di afferenza, la relativa graduatoria.

Il colloquio comprende l'illustrazione delle attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività pregresse dichiarate nel curriculum vitae et studiorum, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera;

c) nei concorsi per titoli ed esame la valutazione dei titoli deve essere compiuta dalla Commissione nelle modalità indicate nel punto a). Prima degli esami sarà affissa, presso il Dipartimento/la struttura di ricerca di afferenza, la relativa graduatoria.

Le prove consistono in una prova a contenuto teorico e/o pratico, relativamente agli argomenti e secondo le eventuali ulteriori previsioni riportate nell'allegato A, ed in un colloquio.

La prova a contenuto teorico e/o pratico si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Il colloquio consiste nella discussione della prima prova e nell'illustrazione delle attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività pregresse dichiarate nel curriculum vitae et studiorum, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera.

2. A prescindere dal tipo di concorso svolto, nel caso di pari merito, le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, mentre per i posti senza borsa viene data preferenza al più giovane di età.

3. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità:

- a) carta d'identità;
- b) patente di guida;
- c) passaporto;
- d) tessera postale;
- e) porto d'armi.

Art. 5 - Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

1. Il Rettore, su proposta del collegio dei docenti nomina, con proprio decreto, le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati. Le commissioni sono composte di almeno tre docenti per ciascun corso; possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, provenienti da enti e strutture pubbliche o private di ricerca.

2. Ciascuna commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione prima di prendere visione delle domande e della documentazione trasmessa dai candidati.

3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della struttura o del dipartimento presso cui si è svolta la prova.

4. Espletate le prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

5. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche il giorno **13 ottobre 2014**, esclusivamente nei seguenti modi:

- affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di afferenza;

- affissione all'albo del Servizio Alta Formazione;

- pubblicazione sul sito internet

<http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/>

Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

Art. 6 - Ammissione ai corsi

1. I candidati sono ammessi ai corsi, secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva in più corsi o curricula di dottorato devono **esercitare l'opzione** per uno di essi, a pena di decadenza, nei termini indicati all'art. 8.

3. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarità di borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.

4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Gli iscritti a corso di specializzazione medica presso l'Università degli Studi di Genova possono essere ammessi, ove vincitori del concorso di ammissione, alla frequenza congiunta di corso di dottorato con sede presso lo stesso Ateneo limitatamente all'ultimo anno della scuola di specializzazione e a condizione che tale frequenza congiunta sia compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola, e previo nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

6. In ogni caso, il totale degli ammessi non può essere superiore al numero complessivo di posti disponibili, salvo i posti soprannumerari di cui al comma 3 dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca.

Art. 7 - Borse di studio

1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva hanno facoltà, in relazione al numero e alla tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa.

3. In caso di parità di voti prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non può fruirne una seconda volta.

5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

6. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente di ciascuna borsa di studio è specificato nell'**allegato A**.

7. La borsa di dottorato è erogata in rate con cadenza mensile, ha durata annuale ed è rinnovata annualmente a seguito del superamento della verifica, attestato dal collegio dei docenti, che dimostri il regolare e proficuo svolgimento di attività di ricerca previste per l'anno precedente.
8. L'importo della borsa di dottorato è maggiorato del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
9. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% della borsa. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
10. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
- Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984 n. 476.

Art. 8 – Scadenario e contenuti della domanda di iscrizione

1. I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare o far pervenire all'Area Formazione Permanente e Post Lauream, Servizio Alta Formazione (via Bensa, 1 - Il piano – 16124 Genova), domanda di iscrizione secondo le scadenze di seguito riportate.

| | |
|-------------------|--|
| 13 ottobre | pubblicazione graduatorie definitive e inizio iscrizioni |
| 20 ottobre | termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa |
| 22 ottobre | pubblicazione elenco borse/posti residui sul sito http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ |
| 27 ottobre | termine ultimo per l'iscrizione dei candidati ammessi senza borsa e dei candidati che subentrano per borse/posti residui pubblicati con avviso del 22 ottobre ; |
| 29 ottobre | pubblicazione elenco eventuali ulteriori borse/posti residui sul sito http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ |
| 31 ottobre | termine ultimo per l'iscrizione dei candidati che subentrano per eventuali ulteriori borse/posti residui pubblicati con avviso del 29 ottobre ; |

I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza e non fa fede il timbro postale di spedizione.

La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro detti termini verrà considerata rinuncia al corso e all'eventuale borsa.

Nel caso di spedizione postale, la domanda deve essere anticipata via fax al n. 010-209 9539 entro la scadenza sopra riportata.

Eventuali posti che residuino dopo il 31 ottobre saranno resi noti nei modi sopra indicati.

2. Nella domanda di iscrizione il vincitore deve dichiarare oltre ai dati anagrafici e all'indicazione del corso e, se previsto, del curriculum prescelto:

- di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altra Università ovvero di essere iscritto all'ultimo anno di corso di specializzazione medica con sede presso l'Università degli Studi di Genova e di aver ottenuto il nulla osta dal consiglio della scuola;
- di frequentare con impegno esclusivo e a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalità stabilite dal collegio dei docenti.

Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:

- di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato;
- di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- fotocopia di un documento di identità, fronte e retro, in carta libera;
- una fototessera;
- (solo per coloro che non usufruiscono di borsa di studio) ricevuta del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza ai corsi pari a € 468,00 comprensivi del bollo e ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ex art. 4 L.R. 24.01.2006, n. 2. I suddetti versamenti possono essere effettuati on-line o mediante bollettino bancario freccia attraverso le modalità riportate all'indirizzo http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online. Gli studenti fruitori di borsa di studio sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca da bollo di € 16,00.

Art. 9 –Divieti e rinunce

1. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Università, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica, secondo le modalità riportate all'art. 6 comma 5.

2. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per risultati insufficienti nello svolgimento dell'attività di ricerca, in relazione alle modalità stabilite dal collegio dei docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei già percepiti per la frequenza dell'anno corrente.

3. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attività, a condizione che il collegio dei docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell'attività fino al momento della rinuncia.

4. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilità penale per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 10 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le seguenti scadenze:

- a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 8, comma 3, lett. c), dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione;
 - b) la seconda rata, specificata nell'allegato A) per ciascun corso, dovrà essere versata **entro il 30 giugno 2015**.
2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli Organi competenti. L'importo della seconda rata per ciascun corso è fissato annualmente per tutti i cicli attivi.
3. Il mancato pagamento nei termini suddetti dà luogo alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.

Art. 11 - Svolgimento dei corsi

1. Il corso inizia formalmente dal 1° novembre 2014 e ha durata triennale.
2. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto all'art. 6 comma 4.
3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del collegio dei docenti, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
4. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del precedente art. 3, comma 3, lett. c), durante il corso il dottorando svolgerà la ricerca assegnata dal collegio dei docenti.
5. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
6. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: maternità, paternità, malattia, frequenza di un master universitario e di Tirocinio Formativo Attivo presso la medesima sede. Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile, sosterrà l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La sospensione dal corso di durata superiore a 30 giorni comporta l'immediata sospensione della borsa.
7. Al termine di ogni anno, il dottorando presenta al collegio dei docenti una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta. Il collegio può richiedere che la relazione sia discussa, secondo le modalità da esso stabilite. Il collegio dei docenti, sentito il tutore, delibera sull'ammissione del dottorando all'anno successivo o all'esame finale; nel caso di risultati insufficienti, propone al Magnifico Rettore di decretare l'esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso.
8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai sensi del comma precedente, devono presentare domanda di iscrizione all'anno successivo, provvedendo – ove tenuti – al pagamento della prima rata e della tassa regionale di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) negli importi stabiliti annualmente.

Art. 12 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a conclusione del corso a seguito della discussione pubblica di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale della commissione di esame, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, Area Formazione Permanente e Post Lauream – Servizio Alta Formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo le disposizioni del D.L.vo 30.06.2003 n. 196.

Art. 14 – Diffusione

1. Il presente bando di concorso è disponibile sul sito Internet dell'Università degli Studi di Genova alla pagina <http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/>. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso il Servizio Alta Formazione, via Bensa, 1 - Il piano – Genova. *Per informazioni telefoniche chiamare il numero 010/2095795 dal lunedì al venerdì nelle ore d'ufficio. Fax: 010/2099539.*

Genova, 25 giugno 2014

IL RETTORE
F.to Prof. Giacomo Deferrari

Responsabile del procedimento: dott. Aldo Spalla
Tel. 010/2095795 - Fax: 010/2099539.